

N. 00696/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2013, proposto da:
Esira Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani e Mario Testa, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Borgoriccio, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Greggio, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Borgoriccio n. 3 del 6.3.2013 avente ad oggetto: "Variante XXIX al P.R.G. ai sensi dell'art. 35 L.R. 16.2.2010, n. 11 in attuazione al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 L.

133/2008. Riadozione con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 50 L.R. 61/85 con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 26.11.2012. Approvazione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgoricco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consiglio Comunale di Borgoricco ha individuato due aree di proprietà da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008, approvato con delibera n. 14/2011.

Trattasi di due aree che avevano destinazione, rispettivamente, l'una quale parcheggio in progetto e viabilità, l'altra quale verde pubblico per parco, gioco e sport.

L'inclusione di dette aree nel piano delle alienazioni ha comportato, per la diversa classificazione ad esse attribuita quali aree edificabili, la necessità di intervenire con una variante al P.R.G., in modo tale da riclassificare entrambe le aree, modificandone la destinazione, rispettivamente in residenziale e ad uso produttivo di completamento.

Già con deliberazione consiliare n. 5 del 19.3.2012, dopo ampio dibattito ed esame delle osservazioni presentate, fra cui quella dei Consiglieri Comunali Frasson, Cagnin, Sorato, Vedovato e Franchin, la variante XXIX era stata approvata e trasmessa alla Provincia per gli adempimenti di competenza.

Tuttavia, l'amministrazione provinciale riteneva che la procedura corretta per addivenire alla variante doveva essere quella prevista dai commi da 4 a 8 dell'art. 50 della L.r. n. 61/85, in conformità con quanto disposto dall'art. 35 della L.r. n. 11/2004, di modo che la variante XXIX veniva restituita al Consiglio Comunale affinché la sua approvazione avvenisse secondo la procedura indicata e quindi da parte dello stesso Consiglio Comunale.

Di conseguenza, con deliberazione n. 3 del 6.3.2013, confermata precedentemente l'inclusione delle aree nel piano delle alienazioni anche per il 2012, il Consiglio Comunale provvedeva ad approvare nuovamente la variante XXIX.

Con il ricorso in oggetto la società Esira s.r.l., in qualità di proprietaria di un terreno confinante con una delle due aree interessate dalla riclassificazione oggetto della variante, ha denunciato sotto diversi profili l'illegittimità della delibera consiliare n. 3/2013, avente ad oggetto "Variante XXIX al P.R.G., ai sensi dell'art. 35 L.r. 16.2.2010 n. 11 in attuazione al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 L. 133/2008. Riadozione con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 50 L.r. 61/85 con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2012.Approvazione".

Le doglianze dedotte si rivolgono per un verso – primo e secondo motivo – a censurare la violazione delle garanzie di assolvimento dello ius ad officium di cui sono titolari i Consiglieri Comunali che avevano formulato l'osservazione non dibattuta in sede consiliare, in quanto compromesse proprio per la mancata valutazione, previo confronto, dell'osservazione da questi presentata avverso la decisione, oggetto della proposta di variante, di riclassificazione delle aree di proprietà del Comune in previsione della loro futura alienazione; per altro verso - terzo motivo – sono dirette a contestare nel merito la scelta operata dall'amministrazione, che risulta illegittima in quanto comportante una riduzione delle dotazioni di aree a standard, senza tener conto del fabbisogno necessario, il quale sarebbe stato erroneamente calcolato su base teorica e non sulle reali necessità, in rapporto alla popolazione presente e futura.

Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione intimata ha sollevato una serie articolata di eccezioni preliminari, sia di irricevibilità che di inammissibilità del ricorso.

Quanto all'eccezione di irricevibilità, la difesa resistente ha infatti osservato come nella specie la deliberazione impugnata si inserisca nell'alveo della complessa procedura disciplinata dall'art. 58 del D.L. 112/08 e quindi dalla L.r. 11/2010, per la dismissione ed alienazione di beni facenti parte del patrimonio comunale, nell'ambito della quale, così come previsto dalla specifica disciplina, è consentito intervenire sulla destinazione urbanistica delle aree oggetto della dismissione secondo procedure semplificate.

Per tale effetto, in applicazione del disposto di cui all'art. 119, lettera c) del Codice del processo amministrativo, i ricorsi presentati avverso gli atti facenti parte delle suddette procedure soggiacciono alla previsione che impone la dimidiazione del termine processuale per il deposito del ricorso: poiché, nel caso di specie, il ricorso risulta depositato oltre il termine ridotto di 15 giorni dalla notifica, lo stesso risulta tardivamente depositato, da cui la rilevata irricevibilità del gravame.

Quanto all'eccepta inammissibilità del ricorso, la difesa del Comune di Borgoricco ha osservato, in primo luogo, la carenza in capo alla ricorrente della necessaria posizione differenziata, necessaria per la legittimazione alla formulazione dei motivi di ricorso, in modo particolare per quel che riguarda il terzo motivo, in quanto non appare sufficiente il mero richiamo alla vicinitas, al fine di giustificare l'interesse all'annullamento della delibera impugnata.

Invero, la difesa della ricorrente si è limitata a dichiarare che le aree di proprietà della società istante (non meglio identificate) sono poste a confine con una delle due aree interessate dalla riclassificazione, di modo che, per un verso, per l'altra area non sussiste nessun interesse diretto, mentre, per quanto riguarda l'area posta nelle vicinanze, il pregiudizio denunciato, che dovrebbe sostenere la richiesta di annullamento della delibera impugnata, si riduce ad una mera dichiarazione, alquanto generica, circa le possibili ripercussioni negative che tale nuova classificazione potrebbe produrre a carico della proprietà.

Per altro profilo e con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la resistente evidenzia la carenza di legittimazione in capo alla società

istante a denunciare, in qualità di soggetto privato, la violazione delle garanzie proprie dello svolgimento del mandato politico da parte dei Consiglieri Comunali.

Nel merito la difesa del comune ha quindi concluso ribadendo la piena legittimità della procedura seguita e delle scelte operate dall'amministrazione.

Con ulteriori memorie entrambe le difese hanno ulteriormente ribadito le proprie conclusioni, anche in punto eccezioni preliminari.

All'udienza del 7 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Attese le articolate eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della resistente, il Collegio deve necessariamente procedere alla loro preliminare valutazione, iniziando dall'eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente depositato in violazione del disposto di cui all'art. 119, lettera c), c.p.a.

L'eccezione è fondata e quindi il ricorso deve essere considerato irricevibile.

In base all'art. 119, primo comma lettera c) e secondo comma, nelle ipotesi ivi contemplate è prevista la dimidiazione di tutti i termini processuali, fatta eccezione per quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, per quanto riguarda il giudizio di primo grado.

Ne consegue che in tali casi il termine per il deposito del ricorso risulta ridotto dagli ordinari 30 giorni a 15 giorni dalla notificazione.

Per quanto riguarda la fattispecie in esame è quindi necessario stabilire se la stessa possa esser ricondotta nell'ambito di una delle ipotesi

contemplate dall'art. 119 (e in particolare dalla lettera c) , onde stabilire se per la proposizione del ricorso ed ai fini della sua ricevibilità sia necessario osservare il termine ordinario o quello dimidiato.

Il rito abbreviato di cui all'art. 119 si applica, fra le altre, alle ipotesi di “provvedimenti relativi a procedure di privatizzazione o di dismissione...di beni pubblici..”.

Quindi, la disposizione trova applicazione per i ricorsi proposti avverso tutti quei provvedimenti che si incardinano nell'ambito del più complesso iter procedimentale (“procedure”) che porta all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio degli enti locali al fine della loro dismissione e quindi alienazione, all'evidente scopo di risanare le finanze degli enti alienanti.

La disciplina di tale procedura è stata dettata a livello nazionale dal D.L. n. 112/2008, art. 58, poi convertito in L. 133/2008 e a livello regionale è stata recepita con la legge regionale n. 11/2010, art. 35, dettante disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni.

La complessa procedura trae origine dall'approvazione del Piano delle alienazioni, per effetto del quale è possibile anche apportare varianti urbanistiche agli strumenti vigenti, così come espressamente previsto dall'art. 58 del D.L. 112/08 e dall'art. 35 della L.r.11/10, che, per specifiche situazioni, prevedono che tali delibere di variante possano essere assunte mediante procedure semplificate (ossia , come avvenuto nel caso in esame, mediante approvazione da parte dello stesso Consiglio comunale).

Ciò premesso, il caso in esame è riconducibile all'ipotesi disciplinata dalle normative nazionali e regionali richiamate, trattandosi di una variante direttamente collegata e funzionale all'espletamento della procedura di dismissione di alcuni beni del patrimonio comunale, già inseriti in precedenza nel piano delle alienazioni per l'anno 2011, successivamente confermati per l'anno 2012.

La stessa formulazione della delibera impugnata non consente dubbi in merito essendo espressamente riferita alla peculiare previsione di cui all'art. 58 del D.L. 112/08 ed essendo stata assunta – così come peraltro ritenuto dalla stessa Provincia che era stata inizialmente investita della questione secondo la procedura ordinaria – seguendo l'iter semplificato, così come previsto espressamente dal secondo comma dell'art. 35 della legge regionale.

Se quindi, in linea di principio, va condiviso quanto espressamente affermato nella pronuncia richiamata da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva (C.d.S., , V, 17.9.2012, n. 4905), ove è stato ribadito che "...la dimidiazione dei termini nell'ipotesi di dismissione del patrimonio pubblico, debba ragionevolmente trovare applicazione solo per le procedure che espressamente il legislatore disciplina per la dismissione di specifici beni o classi di beni pubblici, e non per un singolo bene al di fuori di tali procedure legalmente tipizzate, come nel caso di specie.

Diversamente ritenendo, infatti, ogni asta effettuata per la vendita di beni di proprietà pubblica configurerebbe una dismissione di beni pubblici, venendo con ciò meno la "ratio" sottesa alla instaurazione di un processo celere, dato atto che non ogni compravendita di beni

pubblici si regge su esigenze di urgenza e di organico intervento espresso in un programma di risanamento del bilancio dell'ente interessato.”, è altrettanto indubitabile che nel caso in esame non si è in presenza di una mera alienazione di un bene appartenente al patrimonio comunale, bensì ad un provvedimento (variante urbanistica) che appartiene alla più complessa ed articolata procedura che attiene alla dismissione di beni inseriti nell'ambito del Piano delle alienazioni e disciplinata secondo le peculiari scansioni dettate dal legislatore, nazionale e regionale.

Appare quindi non pertinente il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla ricorrente, non essendo tale precedente riconducibile al caso in esame, per il quale, diversi essendo i presupposti di fatto e di diritto, trova applicazione la più volte richiamata procedura di dismissione e quindi la conseguente applicazione della specifica, eccezionale, norma processuale sulla dimidiazione dei termini per il deposito del ricorso.

Essendo quindi incontestato che il presente ricorso è stato depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica, ne consegue necessariamente la sua irricevibilità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole a favore del Comune resistente nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)